




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4487 del 15-05-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/Aco

Roma, 15 MAG 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di PISA
Piazza Vittorio Emanuele II, 2
56125 PISA (PI)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 199-2009 – *Esami di Stato – riconoscimento tirocinio pregresso*

Facendo seguito al Vostro quesito dell'1 aprile 2009 con il quale si chiede se sia esatto ritenere che:

1. un **laureato in scienze politiche**, iscritto al registro dei tirocinanti presso l'Ordine dei dottori commercialisti al 31.12.2007 e che abbia completato il triennio di tirocinio successivamente, possa essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2. un **diplomato universitario triennale vecchio ordinamento**, iscritto al registro dei tirocinanti presso il Collegio dei ragionieri al 31.12.2007 e che abbia completato il triennio di tirocinio successivamente, possa essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

si osserva quanto segue.

Nel primo caso prospettato, trova applicazione il comma 1, lett. b) dell'art. 71, D.lgs 139/05, ai sensi del quale "Coloro che alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registro tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'art. 36, se in possesso di diploma di laurea in scienze politiche, conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La legge, dunque, configura un vero e proprio diritto al riconoscimento del tirocinio svolto secondo il previgente ordinamento e al sostenimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla sezione A dell'albo.

In considerazione di quanto esposto, il soggetto in possesso del certificato di compiuta pratica e provvisto del titolo accademico previsto dall'articolo citato, ha senz'altro titolo per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo.

Con riferimento alla seconda istanza, trova applicazione il comma 2, lett. b) dell'art. 71, D.lgs 139/05, ai sensi del quale "Coloro che alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registro tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella sezione B del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'art. 36, se in possesso di diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Similmente al primo caso, il soggetto in possesso del certificato di compiuta pratica e provvisto del titolo accademico previsto dall'articolo da ultimo citato, ha senz'altro titolo per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo

Cordiali saluti

Il Dirigente
Francesca Maione

